



20648/17

## LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

## SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 20038/2012

Dott. GIUSEPPE BRONZINI - Presidente - Cron. 20648  
 Dott. FEDERICO BALESTRIERI - Consigliere - Rep.  
 Dott. FEDERICO DE GREGORIO - Consigliere - Ud. 16/05/2017  
 Dott. FABRIZIA GARRI - Consigliere - CC  
 Dott. ALFONSINA DE FELICE - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

sul ricorso 20038-2012 proposto da:

**E** S.P.A. C.F. **X**, in persona del  
 legale rappresentante pro tempore, elettivamente  
 domiciliata in ROMA, VIA GIROLAMO DA CARPI 6, presso  
 lo studio dell'avvocato FURIO TARTAGLIA, che la  
 rappresenta e difende unitamente all'avvocato RENATO  
 SILVESTRI, giusta delega in atti;

- **ricorrente** -

2017

**contro**

2167

**MG**, elettivamente domiciliato in  
 ROMA, VIA TARO 25, presso lo studio dell'avvocato  
 DEBORA MAGARAGGIA, rappresentato e difeso  
 dall'avvocato PIERLUIGI DELL'ANNA, giusta delega in

atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1958/2012 della CORTE  
D'APPELLO di LECCE, depositata il 11/06/2012 R.G.N.  
4993/2010.

CASSAZIONE.net

**RITENUTO**

**Che** con sentenza in data 11/06/2012 la Corte d'Appello di Lecce confermando la sentenza del locale Tribunale n.11378/2009, ha riconosciuto a GM , dipendente di E S.p.A., il diritto all'inserimento nei turni di reperibilità, condannando la datrice a versare allo stesso Euro 6.936 come risarcimento del danno per le mancate indennità percepite tra il gennaio 2007 e l'ottobre 2009 a tale titolo;

**Che** avverso tale decisione interpone ricorso in Cassazione E S.p.A. illustrato da memoria, affidando le sue ragioni a tre motivi di censura, cui resiste con tempestivo controricorso GM

**CONSIDERATO**

**Che** con la prima censura la parte ricorrente si duole del fatto che la sentenza gravata abbia violato l'art. 25 del c.c.n.l. Anigas del 4/05/1995 e l'art. 25 del c.c.n.l. Gas-Acqua dell'1/03/2002, nonché le norme civilistiche in materia d'interpretazione dei contratti, dai quali - qualora correttamente interpretati - non può farsi derivare la statuizione secondo cui l'inclusione nel servizio di reperibilità costituisca un diritto soggettivo pieno in capo a tutti i dipendenti, né che la predetta adibizione sia disposta in maniera automatica in presenza di un determinato inquadramento professionale o in base all'appartenenza a una specifica unità di lavoro (art. 2013 cod. civ.), ma che essa sia di diretta derivazione dalle esigenze aziendali così come valutate dalla discrezionalità datoriale;

**Che** col secondo motivo parte ricorrente contesta violazione e falsa applicazione dell'art. 2087 cod. civ., nonché dei principi di cui ai dd.lgs. n.626/1994 e n.81/2008, per avere la sentenza d'Appello trascurato che l'esclusione dal servizio di reperibilità era avvenuta in ottemperanza al divieto di adibizione del M disposto dal medico competente per i danni subiti a

seguito dell'incidente stradale occorsogli, rilevabili dalla documentazione clinico- specialistica allegata;

**Che** nella seconda censura lo stesso aspetto è sollevato sotto il profilo anche dell'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, per avere, la sentenza gravata, sottovalutato i motivi specifici di salute richiamati, i quali avevano determinato l' E a non inserire il lavoratore nei turni di reperibilità;

**Che** la terza censura si appunta sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 1226 e 2697 cod. civ, degli artt. 25 dei due accordi collettivi di settore del 1995 e 2002; sull'omessa pronuncia e sull'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa le circostanze specifiche che avrebbero indotto la Corte territoriale a quantificare l'indennità per l'intero periodo di esclusione dai turni di reperibilità e non, come afferma l'art. 25, punto 4, terzo comma del c.c.n.l. Anigas del 1995, in base ai giorni di reperibilità effettivamente prestati, per la quale disposizione il giudice avrebbe dovuto liquidare un eventuale risarcimento, in base ai principi generali (art. 1226 cod. civ.) in via equitativa nella percentuale del cinquanta per cento della somma dovuta per l'intero periodo;

**Che** il primo motivo è fondato.

**Che** il servizio di reperibilità, così come configurato dal c.c.n.l. non costituisce di per sé una mansione in senso tecnico-giuridico, ma integra un obbligo accessorio e intermedio per il lavoratore preposto a un determinato servizio e alle connesse specifiche mansioni (nella specie assicurare il capillare pronto intervento per soddisfare le esigenze dell'utenza);

**Che** l'istituto di cui si controverte è disciplinato dall'autonomia collettiva, la quale normalmente prevede per la reperibilità - dato il sacrificio che essa comporta - una particolare indennità di misura inferiore a quella spettante per l'eventuale effettiva e piena prestazione che possa eventualmente conseguire al rispetto dell'obbligo di reperibilità, a sua volta retribuita con il trattamento per lavoro straordinario;

**Che** il servizio di reperibilità è organizzato in turni periodici secondo un piano prestabilito adottato dal datore, per le esigenze funzionali dell'organizzazione aziendale del lavoro e, il fatto che l'art. 25, co. 2, lett b) del

c.c.n.l. disponga che "...nel servizio di reperibilità si avvicini il maggior numero di lavoratori..." non implica, come invece è stato prospettato dalla Corte territoriale, che in capo al singolo lavoratore sussista un diritto a essere incluso automaticamente nei turni di reperibilità;

**Che** erroneamente la Corte d'Appello ha fatto discendere da tale sua erronea interpretazione che la turnazione - qualora costituisca elemento costante dell'espletamento del servizio - debba essere considerata la regola, e la dispensa dalla reperibilità l'eccezione, quasi che la mancata corresponsione della relativa indennità conseguente alla dispensa dai turni possa determinare, per il lavoratore escluso, un danno simile a quello da dequalificazione professionale in senso tecnico-giuridico, non potendo assimilarsi la reperibilità a nessuna forma specifica di lavoro, neanche "in attesa", ma configurandosi invero quale obbligo accessorio alla prestazione principale ed intermedio rispetto al suo adempimento, esigibile soltanto nel caso in cui si presenti quella specifica esigenza che la turnazione è chiamata a soddisfare (nella specie quella di pronto intervento sul territorio per le esigenze dell'utenza);

**Che** il secondo e il terzo motivo devono essere ritenuti assorbiti;

**Che**, pertanto, essendo il ricorso fondato, la sentenza deve essere cassata.

### **P.Q.M.**

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo e il terzo. Cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d'Appello di Bari anche per le spese di questo giudizio.

Così deciso nell'Udienza camerale del 16/05/2017

IL CANCELLIERE  
Maria Pia Giacoia

Il Presidente  
(Dott. Giuseppe Bronzini)

**Depositato in Cancelleria**

oggi, 31 AGO, 2017



IL CANCELLIERE  
Maria Pia Giacoia